

N. <u>60</u> / Prot. AREA PRIMA Data <u>18/07/2018</u>		Rep. 158 del 27-07-2018
---	---	----------------------------

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

Originale di deliberazione della

Giunta Municipale

N° <u>161</u> del Reg. Data <u>01.08.2018</u>	OGGETTO	REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI- DIRETTIVA
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2018 ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		NOTE

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di Agosto alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

- 1) **Presidente Puccio Pietro**
- 2) **Componente Billante Girolamo**
- 3) **Componente Di Maggio Rita**
- 4) **Componente Giambona Maria**
- 5) **Componente Sollami Aldo**

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

vice

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Vincenzo Supina

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sulla seguente proposta.

*Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, su disposizione dell'Assessore dott.ssa Di Maggio Rita, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente a oggetto: **REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI- DIRETTIVA***

PREMESSO CHE:

la comunità cittadina è caratterizzata dalla presenza di forme affettive che non si concretano o non si possono concretizzare nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una stabile e duratura convivenza;

è demandato alle Istituzioni il compito di garantire alle persone i diritti civili e sociali senza discriminazioni di sorta anche nei confronti di coloro che affidano i propri progetti di una vita a forme di convivenza, come le unioni civili o unioni di fatto, diverse dalla famiglia;

la costituzione italiana nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia non esclude l'esistenza di altre forme sociali e di convivenza nelle quali si realizza la personalità individuale;

la Corte Costituzionale con sentenza n. 138/2010, nel decretare la necessità di una normativa specifica, sulla scorta di quanto già regolamentato da alcuni paesi dell'Unione Europea in materia di unioni di fatto, ha comunque evidenziato quanto segue: " *L'art. 2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per la formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico;*

la Corte di Cassazione, I sez., civile, con sentenza n° 4184/2012, ha affermato che " *i conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente la condizione di coppia e in specifiche situazioni del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato alla coppia coniugata...* "

la creazione di un nuovo status personale spetta al legislatore statale ma ciò nonostante deve riconoscersi al Comune, nell'ambito del ruolo rivestito per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale come stabilito dal D.Lgs 267/2000, la possibilità di istituire uno o più registri per fini diversi rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

il Comune quindi può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevedendo forme di disagio;

l'istituzione del registro delle unioni civili non viola principi o leggi statali;

Ritenuto pertanto opportuno istituire presso i Servizi demografici del comune un registro dove iscrivere le persone legate da meri vincoli affettivi e di reciproca solidarietà;

Rilevato che l'iscrizione in tale registro non comporta il riconoscimento di un nuovo status giuridico e non assume carattere costitutivo di ulteriori poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento italiano agli stessi soggetti;

Preso Atto dello Statuto Comunale;

Preso Atto del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1 - Istituzione del Registro delle unioni civili.

1. Il presente Regolamento è approvato nel rispetto degli artt. 2, e 29 della Costituzione Italiana, in coerenza con la l. 76/2016 e con la definizione di famiglia anagrafica di cui all'art. 4 co. 1 del D.P.R. n. 223/1989.
2. E' istituito il Registro comunale delle unioni civili presso il Comune di Capaci per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 del presente Regolamento e nell'art. 27 della l.r. n. 19/2006 riguardante il carattere universalistico del sistema integrato degli interventi e dei servizi.

Art. 2 - Attività amministrativa di sostegno delle unioni civili.

1. Ai fini del presente regolamento, per unione civile si intende il nucleo composto da due persone maggiorenni, di uguale o diverso sesso, di qualsiasi nazionalità, residenti nel Comune di Capaci, che costituiscono una famiglia anagrafica, ossia iscritti nel medesimo stato di famiglia quali conviventi, legate da un vincolo affettivo e reciproca assistenza morale e/o materiale.
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare le discriminazioni e favorire l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree entro le quali sono da considerarsi prioritari gli interventi sono:
 - a) Casa;
 - b) Sanità e servizi sociali;
 - c) Politiche per giovani, genitori e anziani;
 - d) Sport e tempo libero;
 - e) Formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) Diritti e partecipazione;
 - g) Trasporti.
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

5. All'interno del Comune di Capaci, chi si iscrive al Registro è equiparato al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto ai fini della possibilità di assistenza.

Art. 3 – Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo.

1. Su richiesta degli interessati, l'Amministrazione Comunale rilascia attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento alla famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del Regolamento Anagrafico va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le Unioni Civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione, e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.
2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
3. L'attestato di "Unione Civile" costituisce presupposto per la sottoscrizione di un apposito contratto di convivenza per il riconoscimento reciproco dei diritti dei conviventi.
4. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Art. 4 – Modalità di iscrizione nel Registro.

1. Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Capaci.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune in maniera congiunta dagli interessati.
3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Art. 5 – Modalità di cancellazione dal Registro.

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Capaci determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.

3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione.

Art. 6 – Disposizioni generali.

1. Il Registro delle unioni civili è tenuto dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
2. L'Ufficio provvede a comunicare l'istituzione del Registro di cui al presente Regolamento a tutte le Aree ed i Servizi del Comune di Capaci e agli Enti Pubblici e Gestori di Pubblico Servizio operanti sul territorio.


PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto esposto nelle premesse;

1. **Di istituire**, presso i servizi demografici, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati, il Registro per l'iscrizione delle unioni civili;
2. **Di Approvare** il Regolamento sul riconoscimento delle unioni civili, che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante;
3. **Di dare atto** che il sopracitato registro non ha alcuna interferenza o relazione con i registri anagrafici e di stato civile né con l'ordinamento anagrafico e di stato civile;
4. **Di dare atto** che il regolamento, così come approvato, entrerà in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva;
5. **Di disporre** che il regolamento in questione, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, venga pubblicato all'albo pretorio on line, sezione "Amministrazione trasparente".

Capaci li 18/07/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA ANTONIA BORZILLERI



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 18/07/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
DOTT. VINCENZO LUPICA



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
RAG. F.SCO PAOLO DI MAGGIO



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione  espressa per alzata di mano

DELIBERA


Di approvare la superiore proposta di deliberazione e con la seguente separata votazione..... 

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO


IL SINDACO


IL SEGRETARIO GENERALE
Vice


Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(_____)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(_____)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01.08.2018 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 01.08.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Vice
